



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 20 dicembre 2019

Deliberazione n. 8/2019

OGGETTO: Adempimenti conseguenti all'adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019 (recante "Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010").

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita *Direttiva 2007/60/CE* o *DEA*);
- in particolare, gli artt. 6 e 14 della suddetta *Direttiva 2007/60/CE*;
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" e s.m.i.;
- in particolare, gli artt. 6 ("*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*") e 12 ("*Riesami*") del suddetto Decreto legislativo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a "Norme in materia di Autorità di bacino", che ha sostituito integralmente gli artt. 63 e 64 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183";
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo "Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po";
- il DPCM 4 aprile 2018, recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla



legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016";

RICHIAMATI

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante *"Presa d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari"*;
- il Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 122 del 20 giugno 2014, recante *«Articolo 10 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 (recante "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"): pubblicazione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e dello schema di Progetto di Piano di Gestione del rischio di alluvioni ai fini dell'informazione e consultazione del pubblico ed indirizzi per l'utilizzo delle Mappe, nelle more del completamento della procedura di pianificazione della gestione dei rischi di alluvione per il Distretto idrografico Padano»;*
- il *"Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano"* relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito *PGRA* o *PGRA 2015*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016, recante *"D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 67, comma 1: adozione di una "Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione)" e di una "Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)" finalizzate al coordinamento - in conformità all'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 - tra tali Piani ed il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" (PGRA) approvato con Deliberazione C. I. n. 2 del 3 marzo 2016"*;
- il Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 323 del 20 dicembre 2018, recante *"D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 66, comma 7, lett. a) - Adozione del Calendario e del Programma di lavoro per il riesame e l'aggiornamento, per il ciclo di pianificazione 2021 – 2027, del Piano di Gestione (art. 117 del D. Lgs. n. 152/2017), del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (art. 7 del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49) e del Piano stralcio del Bilancio Idrico (approvato con DPCM 11 dicembre 2017), stralci del Piano di bacino del Distretto idrografico del fiume Po di cui all'art. 65 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006"*;
- la Deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente Istituzionale n. 3 del 27 dicembre 2018, recante *«D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, artt. 4 e 12 - Presa d'atto della "Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone a rischio potenziale significativo di alluvioni per il Distretto idrografico del*



fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) relativo a tale Distretto per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027»;

- la Deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante *“Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010”;*

RICHIAMATI, INOLTRE

- il *“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”* (di seguito anche brevemente definito *PAI PO*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- il *“Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po”* (di seguito anche brevemente definito *PAI Delta*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 19 luglio 2007 e successivamente approvato con DPCM 13 novembre 2008;
- le successive modifiche ed integrazioni ai suddetti PAI PO e PAI Delta e, in particolare, la *“Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione)”* e al *Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all’Elaborato 5 (Norme di Attuazione)”* finalizzata al coordinamento tra tali Piani ed il PGRA, adottata con Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018;
- il *“Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico”* dei bacini idrografici – già di carattere regionale - romagnoli (*PSBRI*, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 3 del 3 ottobre 2002 e successivamente approvato con DGR Emilia – Romagna n. 350 del 17 marzo 2003) e le successive modifiche ed integrazioni di detto PSBRI;
- il *“Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico” (PSAI)* del bacino idrografico - già di carattere interregionale - del Reno e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso e, in particolare, la *“Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni - Integrazioni alle Norme e alle Tavole di piano”*, adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno n. 3/1 del 7 novembre 2016 (successivamente approvata dalle Regioni Emilia – Romagna e Toscana);
- il *“Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico”* del bacino idrografico - già di carattere interregionale - del Marecchia – Conca (*PAI Marecchia – Conca*, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’omonima Autorità di bacino n. 2 del 30 marzo 2004 e successivamente approvato con DGR Emilia – Romagna n. 1703/2004, DCR Marche n. 139/2004 e DCR Toscana n. 115/2004) e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

RICHIAMATA ALTRESÌ

- la DGR Emilia - Romagna n.1300 del 1° agosto 2016, recante *“Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 43/2002”;*



58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta, adottato da Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 5/2015”;

- la Deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 18 novembre 2019, recante “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 – Elaborato 7 (Norme di Attuazione), articolo 11 (Portate limite di deflusso nella rete idrografica). Adozione di Direttive di Piano per la definizione dei valori delle portate limite di deflusso relativi ai fiumi Parma, Enza, Secchia, Tresinaro e Panaro”;

PREMESSO CHE

- in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE, il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità (articolo 1 della Direttiva);
- la Direttiva 2007/60/CE è stata recepita in Italia tramite il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale (in conformità agli indirizzi della Direttiva stessa) l’attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni è stata strutturata dal legislatore alla stregua di una sequenza di adempimenti successivi, da compiere entro termini prestabiliti e finalizzati all’adozione finale di *Piani di gestione del rischio di alluvioni* (PGRA) entro la data del 22 dicembre 2015. Tale Decreto, in particolare, ha attribuito alle Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 importanti funzioni relative alla pianificazione oggetto della Direttiva, soprattutto con riguardo agli adempimenti di cui agli artt. 4, comma 1 (*valutazione preliminare del rischio di alluvioni*), 6, comma 1 (*predisposizione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*) e 7, comma 8 (*Piani di gestione del rischio di alluvioni*). L’art. 12 dello stesso Decreto legislativo, inoltre, ha stabilito disposizioni per il riesame e l’aggiornamento dei suddetti elaborati per i cicli sessennali di pianificazione successivi al primo;
- con riferimento al Distretto idrografico del fiume Po di cui all’art. 64 comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 152/2006, nelle more dell’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, le attività di pianificazione del rischio di alluvioni relative al primo ciclo sessennale (2015 – 2021) previsto dalla Direttiva 2007/60/CE sono state condotte a cura dell’Autorità di bacino nazionale del fiume Po di cui alla previgente legge n. 183/1989. Quest’ultima, dopo avere preliminarmente escluso la necessità di una *valutazione preliminare del rischio di alluvioni* per il primo ciclo sessennale (sulla base del fatto che è stato accertato che gli studi propedeutici e gli elaborati che costituivano la pianificazione per l’assetto del bacino del fiume Po vigente a quella data contenevano già, nel loro ambito, gli elementi da includere in tale *valutazione preliminare* a norma del comma 2 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 49/2010), ha proceduto all’elaborazione di *mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvione* ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010; di tali *Mappe*, in conformità alle disposizioni



- di cui al citato articolo di legge, il Comitato Istituzionale dell'Autorità ha proceduto a prendere atto con propria Deliberazione n. 3/2013;
- successivamente, con Decreto del Segretario Generale n. 122/2014, le suddette Mappe sono state pubblicate, unitamente al *Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (PGRA) che era stato nel frattempo elaborato, in ottemperanza alle norme di legge inerenti ai successivi adempimenti della pianificazione in tale materia per il primo ciclo sessennale; detta pubblicazione, in particolare, aveva lo scopo di garantire l'informazione e la consultazione del pubblico e di fornire indirizzi per l'utilizzo delle Mappe, nelle more del completamento della procedura di pianificazione della gestione dei rischi di alluvione per il Distretto del Po;
 - contemporaneamente, a mente della disposizione di cui all'art. 4, comma 1 del D. lgs. n. 49/2010 (che stabilisce la necessità di far salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché delle disposizioni della parte terza, sezione I, del D. Lgs n. 152/2006) nelle more della procedura finalizzata all'adozione definitiva del PGRA, la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po ha dato avvio, in coordinamento con le Regioni del Distretto territorialmente interessate, ad un'attività volta alla predisposizione di uno schema di progetto di Variante degli elaborati normativi del PAI e del PAI Delta vigenti, allo scopo di aggiornarli ed integrarli con nuove previsioni conseguenti ai contenuti conoscitivi del PGRA in adozione;
 - all'esito della procedura prevista dalle vigenti norme di legge, con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha infine adottato il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano* (PGRA 2015) per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del D. Lgs. n. 49/2010 e s. m. i. Tale Piano è stato poi definitivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
 - nel corso della medesima seduta del 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale ha inoltre proceduto (con propria Deliberazione n. 5/2015) all'adozione del "*Progetto di Variante alle NA del PAI e alle NA del PAI Delta*" finalizzato ad assicurare un adeguato coordinamento tra tali strumenti di Piano ed il PGRA per garantire, per l'ambito territoriale del Distretto idrografico, la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e le infrastrutture, in conformità a quanto stabilito dalla DEA. In particolare, la Variante in esame comporta l'introduzione, nell'ambito delle NA dei due PAI sopra menzionati, di apposite sezioni contenenti disposizioni specificamente rivolte a garantire il coordinamento del PAI e del PAI delta con i contenuti e le misure del *Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione* adottato. All'esito della procedura prevista dalle vigenti norme del D. Lgs. n. 152/2006, detta Variante è stata infine adottata definitivamente dal Comitato Istituzionale (con propria Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016) e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- contestualmente all'adozione ed all'entrata in vigore del PGRA, l'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha sostituito l'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006, ridefinendo



ed ampliando l'ambito territoriale del Distretto idrografico del fiume Po (in precedenza coincidente con il bacino idrografico del fiume Po) includendo in esso altri bacini idrografici (già bacini interregionali e regionali nella vigenza della legge n. 183/1989) che fino a quel momento erano stati assegnati ad altri Distretti confinanti. In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, come modificate, in particolare, dall'art. 51 della legge n. 221/2015, è stato quindi emanato il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha stabilito la soppressione dalla data di entrata in vigore di detto DM (17 febbraio 2017) delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali costituite in attuazione della previgente legge n. 183/1989 e l'istituzione, per ciascun Distretto idrografico, di un'unica Autorità di bacino distrettuale, che è definitivamente subentrata (a seguito dell'adozione del DPCM 4 aprile 2018) in tutti i rapporti in precedenza facenti capo alle citate Autorità di bacino della menzionata legge n. 183/1989;

- per quanto concerne i suddetti bacini idrografici già interregionali e regionali, con riferimento al ciclo di pianificazione 2015 – 2021, gli stessi erano stati interessati dalle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione* e dai PGRA adottati per i Distretti idrografici dei quali detti bacini facevano parte fino all'entrata in vigore della legge n. 221/2015;
- peraltro, sussistendo anche per essi esigenze di coordinamento tra dette Mappe e PGRA ed i rispettivi strumenti per la pianificazione per l'assetto idrogeologico previgente in tali bacini, prima della loro definitiva soppressione le rispettive Autorità di bacino interregionali e regionali avevano provveduto a dotarsi (mediante l'adozione di specifiche Deliberazioni da parte dei loro Comitati Istituzionali) di strumenti normativi predisposti per le stesse esigenze di coordinamento che stanno alla base della Variante alle NA del PAI e del PAI Delta adottata con la citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n. 5/2016;
- in generale, si può affermare che i principali argomenti presi in esame dagli strumenti normativi di coordinamento adottati dalle preesistenti Autorità di bacino per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021 si riferiscono al coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo introdotto dai PAI, agli aggiornamenti agli indirizzi a suo tempo stabiliti dai rispettivi PAI alla pianificazione e programmazione territoriale di competenza delle Regioni e di altre Autorità competenti (con particolare riguardo a quella urbanistica), al fine di orientare tale pianificazione e programmazione con riguardo alle aree individuate dalle Mappe del PGRA, e a stabilire specifiche disposizioni vincolanti (ai sensi dell'art. 65, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) relativamente a particolari situazioni;

ATTESO CHE

- in conformità con l'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., nel corso dell'anno 2018 l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha avviato le attività finalizzate al riesame ed all'aggiornamento degli strumenti per la pianificazione distrettuale per la gestione dei rischi di alluvione, in vista del prossimo ciclo sessennale (2021 – 2027);
- in considerazione del fatto che il PGRA costituisce uno *stralcio del Piano di bacino del distrettuale del fiume Po*, in primo luogo ed ai sensi dell'art. 66, comma 7, lett. a)



- del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con il Decreto del Segretario Generale n. 323/2018 sono stati adottati un Calendario ed un Programma di lavoro per il riesame e l'aggiornamento del PGRA per il prossimo ciclo sessennale 2021 – 2027;
- nel frattempo, in conformità all'art. 11, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010 l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha ritenuto necessario procedere al riesame della decisione (a suo tempo adottata con riguardo al primo ciclo di pianificazione sessennale) di escludere la predisposizione della valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'art. 4 del medesimo Decreto legislativo e, all'esito di detto riesame, ha ritenuto che, in vista del prossimo ciclo 2021 – 2027, fosse invece necessario procedere alla predisposizione di una tale Valutazione preliminare con l'individuazione di zone a rischio potenziale significativo di alluvioni per il Distretto idrografico del fiume Po (da effettuarsi, quest'ultima, ai sensi dell'art. 5 dello stesso D. lgs. n. 49/2010). Di tale Valutazione preliminare (e della conseguente individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni) la Conferenza Istituzionale Permanente ha quindi provveduto a prendere atto con propria Deliberazione n. 3 del 27 dicembre 2018;
 - la decisione di cui al punto precedente è il frutto di una serie di valutazioni tra cui, in particolare, la necessità di fornire una sistematizzazione dei quadri conoscitivi dei piani vigenti in ciascuno dei bacini idrografici che attualmente costituiscono il Distretto del Po (unificando e consolidando il quadro conoscitivo del primo ciclo di pianificazione) ed integrare il quadro conoscitivo che era alla base degli strumenti di Piano previgenti con l'analisi degli eventi alluvionali significativi intervenuti a partire dal 2011 e le conoscenze acquisite successivamente agli stessi. Ma particolarmente significativa appare la necessità di procedere (in conformità all'art. 6 della DEA, all'individuazione delle "aree a rischio potenziale significativo di alluvione" o APSFR (*Areas of Potential Significant Flood Risk*) nell'ambito della Valutazione preliminare. Nelle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni relative a tale primo ciclo sessennale furono perimetrare, sulla base delle conoscenze disponibili, tutte le aree potenzialmente allagabili nei diversi scenari di probabilità, indipendentemente dal livello di rischio ad esse associato. Con riguardo al ciclo 2021-2027 è stata riscontrata la necessità di procedere all'individuazione delle suddette APSFR, che costituiscono un sottoinsieme delle *Mappe*, laddove sono presenti situazioni di rischio potenziale significativo;
 - successivamente alla presa d'atto della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e dell'individuazione di aree a rischio potenziale significativo di alluvioni per il ciclo 2021 – 2027 (tramite la citata Deliberazione C.I.P. n. 3/2018) l'Autorità di bacino distrettuale, in coordinamento con le Regioni territorialmente interessate, ha proceduto al riesame delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po e a loro aggiornamento per il ciclo di pianificazione 2021 – 2027. Le Mappe così aggiornate comprendono:
 - le mappe di pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo dei PAI;
 - le mappe di rischio (R1, R2, R3, R4) complessive, ai sensi del D. Lgs n. 49/2010;
 - le mappe di pericolosità e rischio (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) nelle APSFR, che saranno oggetto di *reporting* alla Commissione.
- Tali Mappe sono state quindi sottoposte (previo parere favorevole della Conferenza Operativa) all'esame di questa Conferenza Istituzionale Permanente, la quale (ai



- sensi dell'art. 12, comma 2 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 e s.m.i.) ha provveduto a prenderne atto e ad approvarle ai fini dei successivi adempimenti comunitari (in particolare, di quelli di cui all'art. 13 del D. lgs. n. 49/2010 e s.m.i.) con propria Deliberazione n. 7/2019, adottata nel corso della seduta odierna;
- in base al combinato disposto degli artt. 7, comma 3, lett. a) e 12, comma 3 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., sulla base delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni aggiornate ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello stesso Decreto legislativo, di cui alla Deliberazione C.I.P. n. 7/2019 citata al punto precedente, entro il 22 dicembre 2021 l'Autorità di bacino distrettuale deve procedere all'aggiornamento del PGRA per il ciclo di pianificazione sessennale successivo a quello in corso. Al pari del PGRA adottato nel 2015, ai successivi aggiornamenti degli stessi trova applicazione la disposizione di cui al secondo periodo del citato art. 7, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 49/2010, a norma della quale essi *“sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente”*;
 - di conseguenza, in conformità agli articolo del D. Lgs. n. 152/2006 richiamata dalla norma di cui al punto precedente ed analogamente a quanto avvenuto con riguardo alla predisposizione del PGRA 2015, a seguito della presa d'atto delle Mappe aggiornate tramite la citata Deliberazione C.I.P. n. 7/2019, l'Autorità di bacino procederà alla predisposizione di un *Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni per il ciclo sessennale 2021 – 2027* che, a seguito della sua adozione e pubblicazione, sarà sottoposto alla procedura di adozione definitiva ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (comprendente, tra l'altro, la *fase di partecipazione attiva degli interessati* di cui al combinato disposto del comma 7 dell'art. 66 di tale Decreto legislativo e dell'art. 10, comma 2 del D. Lgs. n. 49/2010) nei modi e nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti norme di legge. Successivamente il PGRA aggiornato per il ciclo di pianificazione 2021 – 2027 sarà adottato definitivamente da questa Conferenza Istituzionale Permanente entro la data del 22 dicembre 2021, come previsto dalla legge;

CONSIDERATO CHE

- il comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. stabilisce che le autorità di bacino distrettuali e le regioni afferenti il distretto, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, *mettono a disposizione del pubblico le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* di cui all'art. 6. Si ritiene pertanto che anche gli aggiornamenti delle Mappe relativi ai cicli di pianificazione successivi al primo debbano essere messe a disposizione del pubblico, anche nelle more dell'adozione del PGRA 2021;
- per quanto concerne il Distretto idrografico del fiume Po, anche in mancanza di ulteriori specifiche indicazioni stabilite dal D. Lgs. n. 49/2010, in forza della Variante normativa al PAI ed al PAI Delta adottata con Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 ed agli ulteriori provvedimenti di coordinamento tra i PAI degli ex bacini interregionali e regionali ed il PGRA, in precedenza richiamati, i contenuti delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* aggiornate messe a disposizione del pubblico a norma del citato



art. 10 del D.Lgs. n. 49/2010 costituiscono integrazione del quadro conoscitivo dei PAI e possono dunque costituire, oltre che presupposto per l'aggiornamento del PGRA per il ciclo di pianificazione 2021 – 2027, altresì elementi conoscitivi sulla scorta dei quali procedere a modifiche ed integrazioni dei vigenti strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico;

- in particolare, va osservato che si riscontra la presenza di aree che potrebbero essere interessate da alluvioni individuate *ex novo* nelle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni aggiornate* di cui questa Conferenza Istituzionale Permanente ha preso atto con la Deliberazione n. 7/2019. Per le suddette *aree di nuova individuazione che potrebbero essere interessate da alluvioni*, attualmente non interessate da disposizioni di vincolo nell'ambito degli strumenti di Piano, si rende necessario, nelle more dell'aggiornamento degli strumenti per la pianificazione per l'assetto idrogeologico conseguente alla presa d'atto delle Mappe, stabilire misure temporanee di salvaguardia ai sensi del comma 7 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di contenuto analogo a quello delle norme già vigenti per tali aree previste nell'ambito del Titolo V delle NA del PAI del Po, nella Parte Terza delle NA del PAI Delta e nei provvedimenti normativi di coordinamento tra il PGRA ed i PAI dei bacini già interregionali e regionali presenti del Distretto del fiume Po;
- sussiste inoltre la necessità di fornire al pubblico degli interessati, a disposizione del quale saranno messe le *Mappe* aggiornate, indicazioni in ordine alle modalità tramite le quali gli stessi (anche nella fase di predisposizione del Progetto di PGRA 2021, che avverrà sulla scorta di tale *Mappe* aggiornate) potranno proporre eventuali osservazioni circa le *Mappe* medesime, in ossequio alle norme del D.Lgs. n. 49/2010 in tema di partecipazione attiva degli interessati e, in particolare, dell'art. 9, comma 3, lett. c) di tale Decreto legislativo, che impone di garantire che *“la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006”*;

ATTESO, INOLTRE, CHE nella Regione Emilia – Romagna, nell'ambito delle procedure di Variante al PAI Po che saranno avviate per l'adeguamento di tale Piano ai contenuti delle *Mappe* la Variante finalizzata all'adeguamento delle Fasce fluviali del fiume Secchia comprenderà altresì il suo affluente Torrente Tresinaro;

ACQUISITO il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi dell'art. 63 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nella seduta del 13 dicembre 2019;

VISTO, INFINE il verbale della seduta del 20 dicembre 2019 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

P. Q. S.



DELIBERA

ARTICOLO 1

(Pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po aggiornate ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010)

1. Per le finalità previste dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i. ed in ottemperanza alle prescrizioni della Deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, si dispone la pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'indirizzo <http://www.pianoalluvioni.adbpo.it/>, delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po* (di seguito brevemente definite *Mappe*) aggiornate ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010).
2. La presente Deliberazione entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa, ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 2

(Ambito territoriale di riferimento)

1. L'ambito territoriale di riferimento delle *Mappe* pubblicate a norma dell'articolo precedente è costituito dal Distretto idrografico del fiume Po, come individuato dall'art. 64, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

ARTICOLO 3

(Finalità della pubblicazione delle Mappe)

1. La pubblicazione delle *Mappe* di cui all'articolo 1 costituisce un adempimento propedeutico al riesame ed all'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po (PGRA) per il ciclo di pianificazione 2021 – 2027, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal Decreto legislativo n. 49/2010.
2. La suddetta pubblicazione assolve altresì a finalità di carattere conoscitivo ed informativo e ad una funzione di carattere ricognitivo dei fenomeni naturali ivi evidenziati e della conseguente esposizione ad essi di determinate porzioni del territorio distrettuale e fornisce, inoltre, indicazione dirette circa l'estensione delle aree allagabili.
3. La pubblicazione di cui all'articolo 1 costituisce, inoltre, un adempimento finalizzato a garantire la promozione della partecipazione attiva di tutti gli interessati in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 10 nonché dell'art. 9, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.
4. La pubblicazione delle *Mappe* di cui al presente articolo rappresenta altresì il presupposto per l'aggiornamento, in coerenza con i contenuti delle *Mappe* stesse, degli strumenti per la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico vigenti nel territorio distrettuale e per l'adozione, nelle more di tale aggiornamento, di *misure temporanee di salvaguardia* per le aree che potrebbero essere interessate da alluvioni di nuova individuazione.



ARTICOLO 4

(Valore conoscitivo delle Mappe pubblicate)

1. Le *Mappe* aggiornate pubblicate a norma dell'articolo 1 della presente Deliberazione costituiscono un'integrazione del quadro conoscitivo dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po, con particolare riguardo a quello degli strumenti per la pianificazione di bacino distrettuale dell'assetto idrogeologico.

ARTICOLO 5

(Partecipazione attiva degli interessati conseguente alla pubblicazione delle Mappe)

1. Per un periodo di tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione delle *Mappe* sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di cui all'articolo 1, tutti gli interessati, ivi compresi i soggetti privati, possono formulare osservazioni, anche scritte, in ordine alle *Mappe* stesse.
2. Delle osservazioni formulate a norma del comma precedente l'Autorità di bacino distrettuale terrà conto in sede di riesame del PGRA distrettuale previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal Decreto legislativo n. 49/2010, la cui procedura avrà inizio subito dopo la pubblicazione delle *Mappe* stesse, in vista della predisposizione, sulla scorta delle *Mappe* stesse, del *Progetto di aggiornamento del PGRA distrettuale per il ciclo di pianificazione 2021 - 2027*.

ARTICOLO 6

(Modalità di applicazione delle NA del PAI del Po e del PAI Delta alle aree individuate ex novo dalla Mappe PGRA aggiornate. Misure temporanee di salvaguardia)

1. Poiché le *Mappe* aggiornate di cui all'articolo 1 della presente Deliberazione costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI del Po e del PAI Delta, a seguito della pubblicazione delle *Mappe* stesse sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con uno o più Decreti del Segretario Generale sarà disciplinata l'applicazione delle disposizioni stabilite dal Titolo Quinto delle NA del PAI e della Parte Terza delle NA del PAI Delta alle aree individuate *ex novo* nelle *Mappe* aggiornate.
2. Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva protezione degli interessi oggetto di tutela da parte delle vigenti norme di legge, nelle more dell'adozione dei Decreti del Segretario Generale di cui al comma precedente e, comunque, per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con riferimento alle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni individuate *ex novo* nelle *Mappe* stesse presenti nella porzione del Distretto corrispondente al bacino idrografico del fiume Po ed al Delta del Po trovano applicazione, come misure temporanee di salvaguardia, le disposizioni di cui, rispettivamente, al Titolo V delle *Norme di Attuazione del vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI Po)* e della Parte Terza delle *Norme di Attuazione del vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)* nonché le disposizioni regionali attuative approvate dalle Regioni ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006.
3. Le Regioni provvedono a trasmettere copia della presente Deliberazione ai Sindaci dei Comuni interessati dagli aggiornamenti di cui al presente articolo i quali, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tale atto, provvedono a pubblicarlo con



le modalità previste dalle vigenti norme di legge, trasmettendo altresì alle Regioni stesse la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 7

(Modalità di applicazione delle NA dei Piani per l'assetto Idrogeologico del Reno, del Marecchia - Conca e dei Bacini romagnoli alle aree individuate ex novo dalla Mappe PGRA aggiornate. Misure temporanee di salvaguardia)

1. Poiché le *Mappe* aggiornate di cui all'articolo 1 della presente Deliberazione costituiscono integrazione al quadro conoscitivo dei vigenti strumenti per la pianificazione dell'assetto idrogeologico dei bacini del Reno, del Marecchia - Conca e dei bacini idrografici di cui ai numeri 5, 6 e 7 del vigente art. 64, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, a seguito della pubblicazione delle *Mappe* stesse sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con uno o più Decreti del Segretario Generale sarà disciplinata l'applicazione, alle aree individuate *ex novo* nelle *Mappe* aggiornate, delle disposizioni stabilite dalle NA dei rispettivi PAI per le finalità di coordinamento con il PGRA.
2. Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva protezione degli interessi oggetto di tutela da parte delle vigenti norme di legge, nelle more dell'adozione dei Decreti del Segretario Generale di cui al comma precedente e, comunque, per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con riferimento alle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni individuate *ex novo* nelle *Mappe* stesse presenti nella porzione del Distretto corrispondente ai bacini idrografici di cui al comma precedente trovano applicazione, come misure temporanee di salvaguardia, le disposizioni di cui ai provvedimenti normativi di coordinamento tra il PGRA ed i PAI dei suddetti bacini, a suo tempo adottati, per il territorio di rispettiva competenza, dalle preesistenti Autorità di bacino interregionali e regionali.
3. Le Regioni provvedono a trasmettere copia della presente Deliberazione ai Sindaci dei Comuni interessati dagli aggiornamenti di cui al presente articolo i quali, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tale atto, provvedono a pubblicarlo con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, trasmettendo altresì alle Regioni stesse la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 8

(Disciplina transitoria per le aree del bacino idrografico del Fissero Tartaro Canalbianco che potrebbero essere interessate da alluvioni individuate ex novo nelle Mappe pubblicate a norma dell'articolo 1)

1. Con riferimento alle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni, individuate *ex novo* nelle *Mappe* stesse, presenti nella porzione del Distretto corrispondente al bacino idrografico del Fissero Tartaro Canalbianco, a seguito della pubblicazione delle *Mappe* di cui all'articolo 1 della presente Deliberazione trovano applicazione le disposizioni regionali eventualmente stabilite per le analoghe aree già individuate dalle *Mappe* del PGRA 2015 a seguito dell'entrata in vigore di tale Piano.
2. In ogni caso, dalla data di pubblicazione delle *Mappe* di cui al comma precedente, compete ai Comuni del suddetto bacino idrografico nel cui territorio siano presenti aree che potrebbero essere interessate da alluvioni individuate *ex novo* dalle *Mappe* procedere ad una ricognizione degli strumenti di pianificazione urbanistica.



rispettiva competenza in relazione ai contenuti delle *Mappe* medesime e, sulla scorta della stessa e delle eventuali disposizioni regionali di cui al precedente comma 1, a fornire ai soggetti attuatori delle previsioni di detti strumenti urbanistici adeguate informazioni circa le situazioni di rischio riscontrate relativamente alle aree di nuova individuazione che potrebbero essere interessate da alluvioni, predisponendo altresì, ove occorra e in conformità alle previsioni delle norme regionali in materia urbanistica, varianti di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici alle condizioni di pericolosità e di rischio di alluvioni individuate nelle *Mappe*.

3. Le Regioni provvedono a trasmettere copia della presente Deliberazione ai Sindaci dei Comuni interessati dagli aggiornamenti di cui al presente articolo i quali, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tale atto, provvedono a pubblicarlo con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, trasmettendo altresì alle Regioni stesse la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 9

(Ulteriori disposizioni conseguenti alla pubblicazione delle Mappe)

1. A seguito della pubblicazione delle *Mappe* di cui all'articolo 1, gli organi di Protezione civile dovranno inoltre adeguarsi alle indicazioni contenute nelle *Mappe* medesime al fine della predisposizione, integrazione ed aggiornamento degli strumenti relativi alle attività volte alla previsione, prevenzione e gestione dei rischi di loro competenza.

ARTICOLO 10

(Disposizioni relative ai successivi adeguamenti del PAI alle Mappe in Regione Emilia-Romagna)

1. Con riferimento alla Regione Emilia – Romagna, il Progetto di Variante al PAI Po che sarà predisposto ai fini dell'adeguamento di tale Piano alle Mappe relative al corso d'acqua del Fiume Secchia, coerentemente alla Deliberazione C.I.P. n. 4 del 18 novembre 2019, comprenderà altresì il suo affluente torrente Tresinaro.

ARTICOLO 11

(Disposizioni particolari per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia Autonoma di Trento)

1. In conformità all'art. 176, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., all'applicazione delle disposizioni stabilite dalla presente Deliberazione provvedono, per il proprio territorio e nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai propri ordinamenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Meuccio Berselli)

M. Berselli

IL PRESIDENTE

(Roberto Morassut)

R. Morassut

